



Prot. n. 3623

**ORDINANZA N. 16 DEL 05/05/2020**

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA RIATTIVAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEI SOLI GENERI ALIMENTARI .**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 di dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza epidemica da Covid-19;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 6730 del 03/02/2020;
- i D.P.C.M. emanati in data 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 10/04/2020 e 26/04/2020;
- i Decreti del Presidente della Regione Emilia Romagna:
  - n. 45 del 21/03/2020, che al punto 3 dispone: "Sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia ad esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari";
  - n. 61 dell'11/04/2020 che al punto g) dispone, fra l'altro, " ...omissis..Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro";
  - n. 66 del 22/04/2020, che al punto f) , fra l'altro, dispone: "...omissis..Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";

**Settore I°**

**Sportello Unico Attività Produttive**

P.zza I° Maggio, 1 – 44023 Lagosanto (FE)

Tel 0533/909527 – Fax 0533/909536

pec: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

e-mail: melania.casarotto@comune.lagosanto.fe.it



- n. 74 del 30/04/2020 che al punto 9 reca: "Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi;

SENTITO il parere degli uffici preposti;

RITENUTO opportuno disporre la riapertura del mercato settimanale del venerdì, limitatamente ai concessionari di posteggio di generi alimentari ed ai produttori agricoli, nel rispetto delle condizioni di massima sicurezza per lo svolgimento dell'attività mercatale;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

### ORDINA

CHE a far data dal 08 maggio 2020 e fino all'emanazione di nuove, diverse disposizioni di legge e/o regionali, è consentito lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì limitatamente ai concessionari di posteggio di generi alimentari ed ai produttori agricoli;

### DISPONE

1. l'esecuzione del mercato dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni al fine di garantire la massima sicurezza degli operatori e dei clienti :
  - a) delimitazione dell'area mercatale di Piazza Vittorio Veneto mediante transenne e apposito nastro segnaletico;
  - b) posizionamento nei dintorni dell'area di mercato di segnaletica che indirizzi ai varchi di accesso e di uscita;
  - c) individuazione nel numero massimo 7 i posteggi, destinati solo ed esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari, e n. 2 destinati ai produttori agricoli, al fine di garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza ;
  - d) assegnazione tramite spunta di eventuali posteggi liberi a operatori del settore alimentare e produttori agricoli, fino al concorrere del numero massimo di posteggi indicati al punto c);
  - e) l'ingresso da parte degli operatori all'area del mercato potrà avvenire a partire dalle ore 7,00 ed il posteggio sarà loro assegnato dal personale della Polizia Locale;mentre



- f) le attività di vendita potranno avere inizio dalle ore 8,00 con l'obbligo di lasciare libera l'area del mercato entro le ore 13,30;
- g) diversificazione dei varchi di afflusso e deflusso individuandoli, rispettivamente, in Via Cristoforo Colombo ed in Piazza Vittorio Veneto, presidiati da personale reclutato dai partecipanti e dalle associazioni di categoria.
- h) regolamentazione del flusso dei clienti in ingresso in modo da evitare assembramenti e di consentire il rispetto delle distanze interpersonali; a tal proposito, sarà consentito l'ingresso contemporaneo ad un numero di utenti non superiore al doppio delle postazioni di vendita presenti;
- i) l'accesso al mercato sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare, con l'unica possibilità di portare con sé minori di anni 14, che non saranno computati ai fini della capienza massima, o salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento (disabili ed anziani);
- j) per ogni posteggio sarà consentita la presenza di non più di 2 operatori al fine di garantire il distanziamento sociale tra loro, con l'obbligo di indossare mascherine e guanti di protezione "usa e getta" provvedendo alla frequente sostituzione di quest'ultimi;
- k) ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza, di almeno un metro, dei clienti dal banco e al fine di evitare assembramenti;
- l) l'accesso all'area del mercato sarà consentita ai soli clienti dotati di mascherine protettive e guanti; gli operatori del mercato e le associazioni di categoria, al varco di accesso metteranno a disposizione dei clienti, che ne sono sprovvisti, mascherine, guanti monouso e soluzioni idroalcoliche;
- m) potranno essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera, e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire al mento al di sopra del naso;;
- n) dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento sia all'interno dell'area del mercato sia tra i clienti in attesa di accedere all'area;
- o) sarà consentito l'accesso prioritario, all'area mercatale, al personale sanitario (medici, infermieri) operatori socio sanitari (OSS), membri delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, soccorritori e volontari, muniti di tesserino o



badge di riconoscimento, nonché a soggetti con accertate e/o visibili ridotte capacità di deambulazione.

2. L'immediata chiusura del mercato in caso vengano meno le condizioni di sicurezza e/o non vengano rispettate le disposizioni sopra indicate;
3. La trasmissione della presente Ordinanza :
  - alla Stazione Carabinieri di Lagosanto competente territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto;
  - alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative;

### AVVERTE CHE

- L'inottemperanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle vigenti norme in materia, come previsto dai decreti ministeriali citati in premessa e dalle normative collegate.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e costituirà notifica agli operatori di commercio su area pubblica, nonché trasmesso agli uffici comunali interessati per gli opportuni adempimenti e/o controlli di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di decadenza di entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale , il 05 maggio 2020



IL SINDACO  
Cristian BERTARELLI

Settore I°

Sportello Unico Attività Produttive

P.zza I° Maggio, 1 - 44023 Lagosanto (FE)

Tel 0533/909527 - Fax 0533/909536

pec: comune.lagosanto@cert.comune.lagosanto.fe.it

e-mail: melania.casarotto@comune.lagosanto.fe.it